

TI_GERICHTE 11.2003.82 vom 20. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.82

FR: TI_GERICHTE 11.2003.82 du 20 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2003.82 del 20 giugno 2005

Regeste

intervento accessorio: requisito di un "interesse giuridico proprio"

Erwägungen

E. 1

Chiunque rende attendibile un interesse giuridico proprio a che in una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima (art. 51 cpv. 1 CPC). La domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC). Un appello esperito contro tale decreto ha effetto sospensivo per legge (art. 51 cpv. 5 CPC).

E. 2

Nella sua istanza del 31 marzo 2003 l'appellante postula l'autorizzazione a intervenire accessoriamente nella causa fra AO 1 e AO 2, senza precisare però se a sostegno dell'una o dell'altra. Dalla "replica" del 27 marzo 2003 si desume senza equivoco, in ogni modo, che il suo preteso interesse giuridico è volto a far sì che la lite sia vinta dall'attrice (memoriale, pag. 2 in alto). Tutto quanto egli può sollecitare è quindi l'accoglimento della petizione. Nella misura in cui postula più o altro, formulando conclusioni proprie (come se si trattasse di un intervento principale, la cui ammissibilità presuppone però un'"azione ordinaria in contraddittorio con le parti in lite": art. 50 cpv. 2 CPC), egli avanza una richiesta che si rivela d'acchito improponibile.

E. 3

In concreto la domanda di intervento accessorio può entrare in considerazione, ciò posto, nella misura in cui è volta a ottenere che sia dichiarato nullo l'ultimo testamento di _____, rogato dal notaio _____ il 2 novembre 2000. La questione è ancora di sapere se a tal fine l'appellante possa vantare un "interesse giuridico proprio", giacché – diversamente dal denunciato in lite, che si vede coinvolgere in una causa altrui – l'interveniente accessorio vuole intromettersi in una causa altrui. Ora, il requisito dell'"interesse giuridico proprio" è dato ove l'interveniente accessorio renda verosimile che dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o di rapporti giuridici formanti oggetto del processo fra le parti principali possano derivargli diritti od obblighi propri, siano essi contestati o no (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3^a edizione, pag. 306). Un interesse meramente economico non basta (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7^a edizione, pag. 150 n. 71; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 118 n. 569; Rep. 1994 pag. 372 n. 60; cfr. anche Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3^a edizione, n. 2 a 5 al § 44), come non basta un semplice interesse di fatto, sia esso di famiglia, di parentela o di amicizia (Jeandin, Parties au procès: Mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 56 seg.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 91).

E. 4

L'appellante asserisce di avere un interesse giuridico proprio a intervenire nella causa pendente perché, dovesse AO 2 ottenere la consegna della particella n. _____ di _____, egli risponderebbe “direttamente e personalmente nei confronti dell'attrice AO 1. Questo sulla base degli art. 41 segg. CO, poiché le disposizioni sul mandato non sono applicabili e nel diritto ticinese mancano norme speciali a mente dell'art. 61 CO” (memoriale, punto 6). Il notaio ritiene, in sintesi, “di trovarsi nella situazione del venditore che corre il rischio di essere chiamato in garanzia, rispettivamente del fideiussore che rischia di essere chiamato a rispondere per lo stesso” (memoriale, loc. cit.). Avendo rogato un atto pubblico non suscettibile di iscrizione nel registro fondiario per difetto di forma (omissione dei due testimoni), egli teme di dover rispondere del pregiudizio che deriverebbe a AO 1 ove costei dovesse soccombere nella causa contro AO 2 (art. 31 segg. LN), per tacere del danno d'immagine ch'egli subirebbe, del fatto che i suoi rapporti con le parti in causa risulterebbero definitivamente compromessi e della sanzione che, come notaio, potrebbe vedersi infliggere dall'autorità disciplinare (art. 127 LN).

E. 5

Come si è spiegato, per sostenere l'una o l'altra parte in causa l'interveniente accessorio deve rendere verosimile che dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o rapporti giuridici formanti oggetto del processo pendente possano derivargli diritti od obblighi propri. Nella fattispecie l'oggetto del processo intentato da AO 1 ad AO 2 con petizione del 23 dicembre 2002 è la validità dell'ultimo testamento lasciato da _____, rogato dal notaio _____ il 2 novembre 2000, che secondo l'attrice non corrisponde alla libera espressione della disponente. La validità dell'atto pubblico steso dall'appellante il 18 giugno 2002 esula invece dall'oggetto del contendere (e non risulta essere stata sindacata finora, questa Camera essendosi limitata nella sentenza del 13 aprile 2004 a esaminare l'operato dell'ufficiale del registro fondiario, non la validità materiale del contratto). Certo, negli atti di causa le parti hanno evocato quel rogito a più riprese (petizione, punti 5 e 6; verbale del 12 febbraio 2003, pag. 2 in basso e pag. 3; risposta, pag. 3 in fondo). Sta di fatto però che gli eventuali obblighi dell'appellante nei confronti di AO 1 derivano non dalla validità o della nullità del noto testamento, bensì dalla validità o della nullità del negozio giuridico rogato dall'appellante stesso. E le questioni legate alla validità o alla nullità dei due atti sono chiaramente distinte, né l'una è – per avventura – pregiudiziale all'altra. A torto il notaio reputa perciò di trovarsi nella situazione del venditore che corre il rischio di essere chiamato in garanzia (per la compravendita medesima) o del fideiussore che rischia di essere chiamato a rispondere (per la fideiussione medesima), giacché in concreto l'esito della causa pendente non influisce sui suoi diritti od obblighi verso l'attrice.

E. 6

L'appellante sembra affermare che, qualora uscisse vittoriosa dal processo pendente, AO 2 otterrebbe il trasferimento a proprio nome della particella n. _____ di _____ nel registro fondiario, il che sarebbe poi opponibile erga omnes e gli precluderebbe la possibilità di far iscrivere il fondo a AO 1 invocando la validità del rogito da lui confezionato (memoriale, pag. 6 secondo paragrafo). Così argomentando, tuttavia, egli trascura che l'art. 973 cpv. 1 CC protegge la buona fede di chi acquista la proprietà o altri diritti reali riferendosi a un'iscrizione nel registro fondiario. AO 2 è perfettamente consapevole che AO 1 potrebbe rivendicare la particella n. _____ di _____ sulla base dell'atto pubblico rogato dall'appellante (tant'è che – come detto – essa medesima

commenta tale istromento nella risposta di merito). Mal si intravede dunque come l'eventuale trapasso di proprietà nel registro fondiario relativo alla particella n. _____ di _____ potrebbe pregiudicare i diritti dell'appellante.

E. 7

Quanto al danno d'immagine che subirebbe l'appellante come notaio e al deterioramento delle sue relazioni con le parti in causa, si ricordi che interessi di mero fatto non bastano a giustificare un intervento accessorio (sopra, consid. 3). È possibile che nel quadro della causa pendente le parti criticino l'operato dell'appellante, ma ciò non basta per motivare un intervento accessorio, la reputazione dell'appellante non essendo oggetto del processo (Natasha Pittet-Middelmann, *L'intervention volontaire*, tesi, Università di Losanna, Bienne 1997, pag. 130 in basso). E poco giova invocare la sentenza pubblicata in DTF 116 II 136 (richiamo figurante nella "replica" del 27 marzo 2003, pag. 2 lett. a), la quale riguarda la legittimazione del notaio a presentare ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario e non ha alcun nesso con la fattispecie in disamina.

E. 8

Per quel che è infine della sanzione disciplinare paventata dall'appellante come notaio, non è dato di capire in che modo l'intervento accessorio potrebbe prevenirla. Intanto perché l'eventuale vittoria dell'attrice nella causa pendente nulla toglie a possibili negligenze dell'appellante nella rogazione dell'atto pubblico, sicché non esclude una segnalazione all'Ordine dei notai. In secondo luogo perché il Consiglio di disciplina notarile applica le pene disciplinari d'ufficio o su rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità federali e cantonali o di qualunque altra persona interessata (art. 127 cpv. 1 LN). Un'ipotetica sanzione disciplinare a carico dell'appellante non dipenderebbe per forza, dunque, da una segnalazione di AO 1. Anche al proposito il ricorso manca di buon diritto.

E. 9

Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato al rigetto. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità degli interessi economici in gioco, seguono il principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC). Vanno addebitati quindi all'appellante, che rifonderà ad AO 2 un'equa indennità per ripetibili, mentre non si assegnano ripetibili a AO 1, che ha postulato a torto l'accoglimento dell'appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) *tassa di giustizia* fr. 350.– b) *spese* fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 2 fr. 1000.– per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili a AO 1. 3. *Intimazione*: –; –; –. *Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio*. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria